

**ALL. G**

**COMUNE DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI  
IUC – TASI**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/05/2014  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2015  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2016  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2017**

# **INDICE**

## **TITOLO I - Disposizioni Generali**

**Art. 1- Oggetto**

**Art. 2 - Soggetto attivo**

## **TITOLO II - Presupposto, Soggetti Passivi e Base Imponibile**

**Art. 3 - Presupposto impositivo**

**Art. 4 – Soggetti Passivi**

**Art. 5 – Base Imponibile**

## **TITOLO III - Aliquote e detrazioni**

**Art. 6 – Aliquote**

**Art. 7 - Detrazioni**

## **TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione**

**Art. 8 – Dichiarazione**

**Art. 9 – Versamenti**

**Art. 10 – Rimborsi e compensazioni**

**Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 11-bis – Ravvedimento operoso**

**Art. 11 – ter – Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo**

**Art. 12 – Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento e del tributo arretrato.**

**Art. 13 – Riscossione coattiva**

## **TITOLO V - Disposizioni Finali e transitorie**

**Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento**

**Art. 15 – Clausola di adeguamento**

## **TITOLO I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

### **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II - Presupposto, Soggetti Passivi e Base Imponibile**

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dall'imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.<sup>(1)</sup>

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore delle unità immobiliari di cui all'art. 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

---

<sup>(1)</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è versata solo dal possessore nella percentuale stabilita dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui al comma 3 del presente articolo. <sup>(2)</sup>

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  
Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## **TITOLO III - Aliquote e detrazioni**

### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con

---

<sup>(2)</sup>Comma introdotto con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 7 - Detrazioni**

1. Con la delibera di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

### **TITOLO IV - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione**

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, secondo le modalità contenute nel modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Solo per il primo anno, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione TASI è il 31 ottobre 2015. <sup>(3)</sup>

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente, il quale è tenuto comunque a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al successivo comma 3, anche in caso di mancato invio del modello di pagamento precompilato.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ai 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, per situazioni di particolare gravità.

---

<sup>(3)</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

## **Art. 10 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale d'interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TASI possono essere compensati con gli importi a credito relativi alla TASI o all'IMU, fermo restando che la compensazione è consentita unicamente con la quota di imposta municipale di competenza comunale. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Funzionario Responsabile del Tributo comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.<sup>(4)</sup>
4. Non si procede al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.
5. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.<sup>(5)</sup>

## **Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni.**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

---

<sup>(4)</sup> Comma sostituito con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

<sup>(5)</sup> Comma inserito con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di Tasi, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse.  
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 11-bis – Ravvedimento operoso <sup>(6)</sup>**

1. In attuazione delle vigenti disposizioni, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:<sup>(7)</sup>
  - a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;<sup>(8)</sup>
  - b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;<sup>(9)</sup>
  - c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la

---

<sup>(6)</sup> Articolo inserito con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

<sup>(7)</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(8)</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(9)</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

sanzione del 1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;<sup>(10)</sup>

- d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
- f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.
- g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;<sup>(11)</sup>
- h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;<sup>(12)</sup>
- i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.<sup>(13)</sup>

#### **Art. 11 – ter – Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo** <sup>(14)</sup>

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione di sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare, sulla base di linee operative preventivamente definite dal dirigente responsabile, il contribuente ad adempiere o a chiarire la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.
2. L'invio dell'invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

---

<sup>(10)</sup> Lettera modificata con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(11)</sup> Lettera inserita con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(12)</sup> Lettera inserita con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(13)</sup> Lettera inserita con delibera di C.C. n. 13 del 22/04/2016

<sup>(14)</sup> Articolo inserito con delibera di C.C. n. 57 del 18/12/2017

## **Art. 12 – Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento e del tributo arretrato.**

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e del tributo arretrato fino ad un massimo di due anni. <sup>(15)</sup>
2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del Tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. <sup>(16)</sup>
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; <sup>(17)</sup>
  - c) l'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.

## **Art. 13 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore o uguale all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

### **Art. 15 – Clausola di adeguamento.**

<sup>(15)</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

<sup>(16)</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

<sup>(17)</sup> Comma modificato con delibera di C.C. n. 8 del 28/05/2015

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.